



COMUNE DI PONZANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA ORDINANZA N. 77 DEL 27-09-2011**

Prot. n. 15127 del 27/09/2011

Registro Generale n. 77

ORDINANZA DEL SINDACO

n. 4 del 27-09-2011

Ufficio: ATT. PRODUTTIVE

**Oggetto: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DEGLI ORARI DELLE ATTIVITA' DI
BARBIERE, ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUAGGIO E PIERCING.**

IL SINDACO

VISTO l'articolo 20 del vigente *"Regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing"*, approvato con deliberazione consiliare n. 36 in data 24.06.2011, che prevede che gli orari giornalieri di dette attività sono fissati con apposita ordinanza, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative;

VISTA la legge 4 gennaio 1990, n. 1 *"Disciplina dell'attività di estetista"*;

VISTA la legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 *"Disciplina dell'attività di estetista"*;

VISTA la legge regionale 27 ottobre 2009, n. 28 *"Disciplina dell'attività di acconciatore"*;

RICHIAMATA la precedente ordinanza comunale n. 892 di Prot. dell'08.02.1974 con la quale è stata definita la disciplina degli orari delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed

estetista;

SENTITE, nei termini di legge, le seguenti rappresentanze locali di categoria, con nota di richiesta parere prot. com.le n.ri 20204, 20205, 20207 e 20208 del 09.12.2010:

Artigianato Trevigiano Casartigiani – C.A.S.A. Di Treviso;

Confartigianato – Associazione Artigiani della Marca Trevigiana di Treviso;

Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa – CNA di Treviso;

Federclai Veneto di Padova,

che si sono espressi favorevolmente;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

che – con decorrenza dal 1^o ottobre 2011 – gli orari di apertura e chiusura delle attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing sono fissati come segue:

Articolo 1 - Orario giornaliero

Le attività possono restare aperte al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue, non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere.

Articolo 2 - Chiusure obbligatorie e relative deroghe

1. Le attività osservano la chiusura domenicale e festiva, con esclusione delle seguenti giornate di deroga:

24 dicembre;

31 dicembre.

2. In occasione di particolari ricorrenze, manifestazioni o per motivi di pubblico interesse, su richiesta motivata da parte degli esercenti, possono essere concesse specifiche deroghe all'obbligo della chiusura domenicale e festiva.

Articolo 3 - Scelta dell'orario

1. Gli orari, liberamente scelti dai singoli operatori nella fascia oraria di cui all'articolo 1, potranno prevedere un intervallo di chiusura intermedia o l'orario continuato, ed orari differenziati per giorni della settimana e per periodi dell'anno.

2. Nei centri commerciali l'orario di apertura adottato dovrà essere conforme a quello applicato a tutte le attività facenti parte dei medesimi.

3. È concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario.

4. Per la scelta dell'orario non è necessario effettuare alcuna comunicazione al Comune. La variazione dell'orario comporta esclusivamente l'aggiornamento del relativo cartello.

Articolo 4 - Cartello orario

È fatto obbligo all'esercente di esporre in maniera ben visibile dall'esterno dell'esercizio il cartello dell'orario di apertura.

Articolo 5 - Sanzioni e controlli

1. Gli organi di vigilanza sono incaricati di far osservare quanto disposto dalla presente ordinanza.
2. In caso di inosservanza verranno applicate le sanzioni e le procedure previste dall'articolo 22 del vigente regolamento comunale di settore.

Articolo 6 - Norme finali

1. Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano alle attività esercitate in palestre, clubs, circoli privati, luoghi di cura o di riabilitazione, ospedali, luoghi di detenzione, caserme, ricoveri per anziani, strutture ricettive o in qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita a favore dei soci o per la promozione di qualche prodotto.
2. Con l'adozione del presente provvedimento, cessano di avere applicazione le disposizioni di cui alla precedente ordinanza n. 892 di Prot. dell' 08.02.1974, avente ad oggetto "*Disciplina degli orari delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista*", che pertanto deve intendersi abrogata.

IL SINDACO
F.to GRANELLO GIORGIO

Copia conforme all'originale.
Lì, 27-09-2011



L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO